

Contributi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024 (Rv. 669998-02)

Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione - Lavoratore - Fondamento - Fattispecie successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.

I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati *ratione temporis* dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale disposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024 (Rv. 669998-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115